



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA
COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA (RIVISTA), CON ALLEGATI, FATTA A ROTTERDAM IL 30
GENNAIO 2017

Art. 21 (Convenzione)

- Clausola territoriale

1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione. 2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi puo' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Versione in vigore dal 25 novembre 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

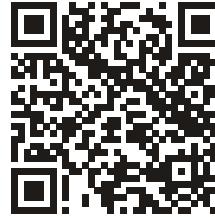
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017
Estremi	Legge 28 ottobre 2021, n. 169
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-169-2021/convenzione-art-21>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it